



Deliberazione n. 230

Adottata dal Direttore Generale in data 12 FEB. 2013

Oggetto: Ratifica convenzione con Abbott per attività di formazione operatori Servizio di Emodinamica-

ACQUISTE le convenzioni sottoscritte da questa Azienda e da Abbott relative al consenso ed alla autorizzazione a svolgere presso il Servizio di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia, specifica attività di formazione tecnico-clinica degli operatori Asl per l'esecuzione di procedure di angioplastica periferica ed impianti di sistemi di emostasi femorale, mediante l'incarico da parte di Abbott, di due specialisti, dr. Vincenzo Pestrichella e Gaetano Contegiaco;

RILEVATO che Abbott risulta aggiudicataria di forniture per il Servizio di Emodinamica, come da deliberazione n. 656 del 2/9/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2012;

VISTO il testo delle convenzioni e rilevato che le stesse non comportano per l'Azienda alcun onere finanziario;

RITENUTO che si possa procedere alla ratifica delle due convenzioni sottoscritte, dando alle stesse validità temporale di un anno a decorrere dalla pubblicazione del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) di ratificare le convenzioni allegate al presente atto per farne parte integrante, consistenti nella autorizzazione a svolgere attività di formazione da parte degli incaricati di Abbott, dr. Pestrichella e dr. Contegiaco, presso il Servizio di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia, con le modalità e condizioni indicate nelle convenzioni medesime;
- 2) di dare atto che le convenzioni non comportano per la Asl 7 di Carbonia alcun onere finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Claudio Ferreri

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Franco Trincas





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione

n. 230 del 12 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 4 FEB. 2013 al 28 FEB. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.


Servizio Affari Generali e Legali



Maeta

destinatari:

Servizio Affari Generali



CONVENZIONE

Abbott Vascular Knoll-Ravizza S.p.A, (di seguito, "Abbott"), con sede legale in Campoverde (LT), via Pontina km 52 ed uffici amministrativi in San Donato M.se (MI), Via XXV Aprile, 4 - , (P.IVA e Codice Fiscale n. 02555740964), in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa Roberta Busicchi elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Abbott

e

la ASL 7 Carbonia srl (di seguito "Ente"), con sede in Carbonia cap 09013 ,in Via Dalmazia - (Codice Fiscale n.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore nonché Direttore Generale Dr. Maurizio Calamida

PREMESSO

- che Abbott intende affidare, in conformità alla normativa che disciplina gli incarichi degli operatori sanitari, al Dr. Gaetano Contegiacomo (di seguito "Proctor"), lo svolgimento di un'attività avente ad oggetto un certo numero di sessioni di formazione tecnico-clinica di personale medico ed infermieristico per l'esecuzione di procedure di angioplastica periferica ed impianti di sistemi per emostasi femorale ("Attività di Formazione") da svolgersi presso il Reparto di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia;
- che l'Ente si dichiara disponibile a che l'Attività di Formazione si svolga presso detto Reparto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 OGGETTO

L'Ente acconsente ed autorizza il Proctor a svolgere l'Attività di Formazione presso il Reparto di Emodinamica di codesto Ente.

Alla luce della complessità di individuare le date di effettuazione delle Attività di Formazione con un anticipo tale da consentire adeguata comunicazione, Abbott si impegna a richiedere al Proctor di comunicare preventivamente all'Ente le date in cui le Attività di Formazione avranno effettivamente luogo.

Art. 3 DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Le Attività di Formazione da svolgersi presso l'Ente dovranno svolgersi nell'arco temporale di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

23 GEN 2013

PROTOCOLLO
RATIFICATO

Art. 4. UTILIZZO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE

L'Ente acconsente all'utilizzo gratuito da parte del Proctor delle sue strutture per l'espletamento delle Attività di Formazione.

Art.5 CONDIZIONI GENERALI

Il Proctor e il personale di Abbott, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'Ente e/o presso il Reparto di cui sopra per partecipare all'Attività di Formazione si conformeranno ai regolamenti che disciplinano l'accesso dei terzi presso l'Ente come anche ai regolamenti sulla sicurezza dei luoghi dell'Ente.

Ove le Attività di Formazione oggetto della Convenzione richiedano l'intervento da parte del Proctor su pazienti ricoverati presso l'Ente, di volta in volta individuati dalle parti, il Proctor e l'Ente assumono ogni responsabilità per detta attività interventistica e terranno Abbott indenne e manlevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni ad essi cagionati nello svolgimento delle Attività di Formazione. In tal caso, l'Ente da atto che lo svolgimento di tale attività interventistica non è svolta in nome e/o per conto di Abbott.

L'Ente dichiara che il personale che agirà sotto la supervisione del Proctor nell'ambito dell'Attività di Formazione si conformerà al corretto uso dei prodotti, alla loro etichettatura e istruzioni di utilizzo come anche al rispetto dei più alti *standards* professionali e avvalendosi del loro miglior apprezzamento professionale nell'interesse dei pazienti.

Art. 6 MATERIALE PER L'ATTIVITA' - OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITA'

Abbott si obbliga a mettere a disposizione presso il Reparto interessato, per tutta la durata dell'Attività di Formazione e senza alcun onere economico per l'Ente il materiale scientifico necessario al Proctor per svolgere l'Attività di Formazione.

Resta inteso che tutti i protocolli, le informazioni, i dati tecnici ed i materiali forniti al Proctor da Abbott su qualsiasi supporto e qualsiasi eventuale opera da essi derivata sono e resteranno di esclusiva proprietà di Abbott. Pertanto, l'Ente ed il relativo personale interessato dalle attività in oggetto che ne vengano a conoscenza si obbligano, con la sottoscrizione della presente Convenzione:


*a non rivendicare alcun diritto, di brevetto o equivalente, circa il loro uso o la loro produzione;

*ad utilizzare le informazioni e i materiali di cui sopra esclusivamente per l'attività oggetto della presente Convenzione o a fini di ricerca, e non per fini commerciali;

*a non cederli a terzi senza il preventivo consenso scritto di Abbott.

I materiali, informazioni e prodotti di cui sopra devono ritenersi di natura confidenziale (di seguito "**Informazioni Confidenziali**") e l'Ente si obbliga a mantenere confidenziali e a non portare a conoscenza di terzi dette Informazioni Confidenziali.

L'obbligo di cui sopra resterà efficace anche dopo il completamento o la cessazione anticipata della presente Convenzione per qualsivoglia motivo.



Art. 7 PROPRIETA' DEI RISULTATI

I risultati delle Attività di Formazione erogate dal Proctor presso le strutture dell'Ente sono di esclusiva proprietà di Abbott.

Art.8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS. n. 196/2003

L'Ente e Abbott si impegnano, ciascuna per la propria parte, ad ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, sulla tutela dei dati personali in relazione al trattamento di dati relativi allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

L'Ente si impegna a tenere indenne e manlevare Abbott da qualsiasi richiesta di risarcimento danni subiti da terzi per effetto di trattamenti dei dati di cui alla presente Convenzione in violazione del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 9 RECESSO E RISOLUZIONE

Ciascuna parte potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, con preavviso scritto di 30 giorni all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R (farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale); in tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso, con espressa esclusione del rimborso del mancato guadagno.

Ciascuna parte potrà risolvere la presente Convenzione per inadempimento secondo quanto stabilito dal codice civile.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Ogni controversia sull'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Latina.

Art. 11 ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, 40 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo sono a carico di Abbott; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Luogo,

S. Donato M.se, 18 gennaio 2013

PER L'ENTE

Il Direttore Generale

PER ABBOTT


Il Procuratore Speciale

Dr.ssa Roberta Busticchi

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 6 (Condizioni generali), 7 (Materiale per l'attività - Obblighi di confidenzialità), 8 (Proprietà dei risultati), 9 (Obblighi derivanti dal D.lgs. n. 196/2003), 10 (Diritto di recesso) e 11 (Foro competente).

PER L'ENTE

IL Direttore Generale



C.C.

CONVENZIONE

Abbott Vascular Knoll-Ravizza S.p.A, (di seguito, "Abbott"), con sede legale in Campoverde (LT), via Pontina km 52 ed uffici amministrativi in San Donato M.se (MI), Via XXV Aprile, 4 - , (P.IVA e Codice Fiscale n. 02555740964), in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa Roberta Busticchi elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Abbott

e

la ASL 7 Carbonia srl (di seguito "Ente"), con sede in Carbonia cap 09013 ,in Via Dalmazia - (Codice Fiscale n.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore nonché Direttore Generale Dr. Maurizio Calamida

PREMESSO

- che Abbott intende affidare, in conformità alla normativa che disciplina gli incarichi degli operatori sanitari, al Dr. Vincenzo Pestrichella (di seguito "Proctor"), lo svolgimento di un'attività avente ad oggetto un certo numero di sessioni di formazione tecnico-clinica di personale medico ed infermieristico per l'esecuzione di procedure di angioplastica periferica ed impianti di sistemi per emostasi femorale ("Attività di Formazione") da svolgersi presso il Reparto di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia;
- che l'Ente si dichiara disponibile a che l'Attività di Formazione si svolga presso detto Reparto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 OGGETTO

L'Ente acconsente ed autorizza il Proctor a svolgere l'Attività di Formazione presso il Reparto di Emodinamica di codesto Ente.

Alla luce della complessità di individuare le date di effettuazione delle Attività di Formazione con un anticipo tale da consentire adeguata comunicazione, Abbott si impegna a richiedere al Proctor di comunicare preventivamente all'Ente le date in cui le Attività di Formazione avranno effettivamente luogo.

Art. 3 DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Le Attività di Formazione da svolgersi presso l'Ente dovranno svolgersi nell'arco temporale di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

AZIENDA U.S.L. N° 7

23 GEN 2013

PROTOCOLLO

Art. 4. UTILIZZO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE

L'Ente acconsente all'utilizzo gratuito da parte del Proctor delle sue strutture per l'espletamento delle Attività di Formazione.

Art.5 CONDIZIONI GENERALI

Il Proctor e il personale di Abbott, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'Ente e/o presso il Reparto di cui sopra per partecipare all'Attività di Formazione si conformeranno ai regolamenti che disciplinano l'accesso dei terzi presso l'Ente come anche ai regolamenti sulla sicurezza dei luoghi dell'Ente.

Ove le Attività di Formazione oggetto della Convenzione richiedano l'intervento da parte del Proctor su pazienti ricoverati presso l'Ente, di volta in volta individuati dalle parti, il Proctor e l'Ente assumono ogni responsabilità per detta attività interventistica e terranno Abbott indenne e manlevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni ad essi cagionati nello svolgimento delle Attività di Formazione. In tal caso, l'Ente da atto che lo svolgimento di tale attività interventistica non è svolta in nome e/o per conto di Abbott.

L'Ente dichiara che il personale che agirà sotto la supervisione del Proctor nell'ambito dell'Attività di Formazione si conformerà al corretto uso dei prodotti, alla loro etichettatura e istruzioni di utilizzo come anche al rispetto dei più alti *standards* professionali e avvalendosi del loro miglior apprezzamento professionale nell'interesse dei pazienti.

Art. 6 MATERIALE PER L'ATTIVITA' – OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITA'

Abbott si obbliga a mettere a disposizione presso il Reparto interessato, per tutta la durata dell'Attività di Formazione e senza alcun onere economico per l'Ente il materiale scientifico necessario al Proctor per svolgere l'Attività di Formazione.

Resta inteso che tutti i protocolli, le informazioni, i dati tecnici ed i materiali forniti al Proctor da Abbott su qualsiasi supporto e qualsiasi eventuale opera da essi derivata sono e resteranno di esclusiva proprietà di Abbott. Pertanto, l'Ente ed il relativo personale interessato dalle attività in oggetto che ne vengano a conoscenza si obbligano, con la sottoscrizione della presente Convenzione:


*a non rivendicare alcun diritto, di brevetto o equivalente, circa il loro uso o la loro produzione;

*ad utilizzare le informazioni e i materiali di cui sopra esclusivamente per l'attività oggetto della presente Convenzione o a fini di ricerca, e non per fini commerciali;

*a non cederli a terzi senza il preventivo consenso scritto di Abbott.

I materiali, informazioni e prodotti di cui sopra devono ritenersi di natura confidenziale (di seguito "Informazioni Confidenziali") e l'Ente si obbliga a mantenere confidenziali e a non portare a conoscenza di terzi dette Informazioni Confidenziali.

L'obbligo di cui sopra resterà efficace anche dopo il completamento o la cessazione anticipata della presente Convenzione per qualsivoglia motivo.



Art. 7 PROPRIETA' DEI RISULTATI

I risultati delle Attività di Formazione erogate dal Proctor presso le strutture dell'Ente sono di esclusiva proprietà di Abbott.

Art.8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS. n. 196/2003

L'Ente e Abbott si impegnano, ciascuna per la propria parte, ad ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, sulla tutela dei dati personali in relazione al trattamento di dati relativi allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

L'Ente si impegna a tenere indenne e manlevare Abbott da qualsiasi richiesta di risarcimento danni subiti da terzi per effetto di trattamenti dei dati di cui alla presente Convenzione in violazione del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 9 RECESSO E RISOLUZIONE

Ciascuna parte potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, con preavviso scritto di 30 giorni all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R (farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale); in tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso, con espressa esclusione del rimborso del mancato guadagno.

Ciascuna parte potrà risolvere la presente Convenzione per inadempimento secondo quanto stabilito dal codice civile.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Ogni controversia sull'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Latina.

Art. 11 ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, 40 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo sono a carico di Abbott; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Luogo,

S. Donato M.se, 18 gennaio 2013

PER L'ENTE
Il Direttore Generale

PER ABBOTT
Il Procuratore Speciale
Dr.ssa Roberta Busicchi

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 6 (Condizioni generali), 7 (Materiale per l'attività - Obblighi di confidenzialità), 8 (Proprietà dei risultati), 9 (Obblighi derivanti dal D.lgs. n. 196/2003), 10 (Diritto di recesso) e 11 (Foro competente).

PER L'ENTE
IL Direttore Generale